



**PROVINCIA DI AREZZO**

**REGOLAMENTO  
PER L'AUTORIZZAZIONE  
E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE**

Approvato con delibera C.P. n. 60 del 28/11/2013

## INDICE

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Art. 1  | Generalità e fonti normative                                 |
| Art. 2  | Scopi e attività                                             |
| Art. 3  | Definizioni e tipo di scuole nautiche                        |
| Art. 4  | Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica |
| Art. 5  | Domanda di autorizzazione all'esercizio di scuola nautica    |
| Art. 6  | Capacità finanziaria                                         |
| Art. 7  | Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche       |
| Art. 8  | Arredamento didattico e materiale per le lezioni teoriche    |
| Art. 9  | Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica        |
| Art. 10 | Disciplina dell'autorizzazione                               |
| Art. 11 | Organico scuole nautiche- Insegnanti e istruttori            |
| Art. 12 | Consorzi per l'istruzione nautica                            |
| Art. 13 | Responsabilità professionale                                 |
| Art. 14 | Vigilanza e sanzioni                                         |
| Art. 15 | Verifica, aggiornamento del Regolamento                      |
| Art. 16 | Entrata in vigore                                            |

## **Articolo 1 - Generalità e fonti normative**

1. Sono denominate Scuole nautiche le strutture stabili caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività di educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto.
2. Non sono soggetti all'autorizzazione amministrativa gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche denominati "Centri di istruzione per la nautica" e riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La vigilanza amministrativa e tecnica sugli stessi è di competenza del Ministero dei Trasporti.
3. Le Scuole nautiche, ricadenti nel territorio della provincia di Arezzo, sono soggette ad autorizzazione, vigilanza amministrativa e tecnica da parte dell'amministrazione della Provincia di Arezzo, in base all'attribuzione di compiti e funzioni operata con D.M. 29/07/2008, n.146.
4. L'autorizzazione viene rilasciata dal competente servizio, previo parere del Capo del Compartimento Marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica ai sensi dell'art. 42 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione al codice della nautica da diporto D.Lgs. n.171/2005).
5. La materia del settore è pertanto regolata dal presente "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche ed il riconoscimento dei loro consorzi" predisposto dal Servizio Trasporti della Provincia di Arezzo sulla base della vigente normativa, in base quanto disposto dall'art. 2 della legge 15 marzo 1997, n° 59.

## **Articolo 2 - Scopi e attività**

1. Le Scuole nautiche hanno per scopo fondamentale l'educazione, l'istruzione, la formazione l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto, nonché eventualmente per il conseguimento dei titoli e delle qualifiche del personale navigante della navigazione interna.
2. Le Scuole nautiche possono svolgere, limitatamente ai propri allievi, oltre all'insegnamento ed alla preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità al comando e alla condotta delle unità da diporto e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni.
3. L'attività della Scuola nautica, afferente all'insegnamento teorico e al disbrigo delle relative pratiche, deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione. La sede principale della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio di Segreteria.
4. Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unità locali e dovranno essere dichiarate contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 4.
5. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito del Compartimento marittimo territorialmente competente ove ha sede la scuola nautica.

### **Articolo 3 - Definizioni e tipo di scuole nautiche**

**1. Definizioni** (Artt. 3 e 5 del D.Lgs. 18 luglio 2005 n.171 Codice della nautica) Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

- a) **unità da diporto**: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) **nave da diporto**: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) **imbarcazione da diporto**: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
- d) **natante da diporto**: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

**2.** Le Scuole nautiche si possono distinguere in funzione delle categorie di patenti che abilitano al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie :

**A) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria A (cfr.Art.25 del D. n.146/08):**

Le patenti di **categoria A** abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto vela e a motore (scafo di lunghezza inferiore a m 24).

**B) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria B (cfr.Art.26 del D. n.146/08):**

Le patenti di **categoria B** abilitano al comando delle navi da diporto (scafo di lunghezza superiore maggiore di m 24).

**C) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria C (cfr.Art.27 del D. n.146/08) :**

Le patenti di **categoria C** abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D. n.146/08.

### **Articolo 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica**

**1.** Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia.

**2.** La domanda, in competente bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
- b) denominazione della scuola;
- c) localizzazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie cosiddette Unità Locali.

3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:

- a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
- b) dei soci se il richiedente è una società di fatto semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice;
- c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

4. L'autorizzazione è rilasciata a chi dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età minima di anni ventuno;
- b) diploma di istruzione di secondo grado;
- c) adeguata capacità finanziaria;
- d) residenza e cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea);
- e) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- f) proprietà o disponibilità giuridica dei locali idonei per la sede dell'attività;
- g) adeguata attrezzatura tecnica, di mezzi per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione;
- h) avere personale abilitato alle funzioni di insegnante e istruttore in possesso dei titoli di cui all'art. 28 comma 6 del DPR n. 431 del 9.10.1997 così come modificato dall'art 42 c. 6 del D.n.146/2008;
- i) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere tra coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- j) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- k) non avere subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione nell'ultimo quinquennio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Per le persone giuridiche gli anzidetti requisiti di cui alle lettere a), b), d), i), j) e k) devono essere posseduti dal legale rappresentante. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti di cui alle lettere a), b), d), i), j) e k) devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, gli stessi requisiti da ultimo citati devono essere posseduti da ognuno di questi.

5. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dotate delle attrezzature, degli strumenti nautici, del materiale didattico necessario e aventi la disponibilità di unità da diporto di cui all'art. 9 del presente regolamento, aventi abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di Scuola nautica.

## **Articolo 5 - Domanda di autorizzazione all'esercizio di scuola nautica**

1. La domanda in regola con le norme sull'imposta di bollo è presentata alla **Provincia di Arezzo –Servizio Trasporti** in base alle modalità previste dal D.Lgs. n. 445/2000, con tutti

i dati anagrafici e fiscali del richiedente e di tutti i soci per le società di persone, dei soci accomandatari per le società in accomandita, degli amministratori per ogni altro tipo di società, denominazione e sede della Scuola nautica, corredata dai documenti di cui ai numeri seguenti.

L'Ufficio procede ad una prima valutazione della domanda per verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti personali indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda viene dichiarata inammissibile, altrimenti viene consentito il prosieguo dell'istruttoria con la richiesta dei documenti mancanti a completamento della stessa ai fini della valutazione finale. Pertanto, entro 60 giorni dalla richiesta, la documentazione dovrà essere completata, a pena di archiviazione d'ufficio della pratica.

2. La domanda deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. n.445/2000 relative a:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea);
- d) possesso e numero del codice fiscale/partita IVA;
- e) titolo di studio di istruzione di secondo grado, con indicazione della denominazione e della sede dell'Istituto presso cui è stato conseguito;
- f) eventuale insussistenza nei propri confronti della cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea;
- g) cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) relazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 7 nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
- 2) planimetria quotata dei locali in scala 1/50 corredata dai relativi conteggi della superficie netta, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature ed arredamento;
- 3) relativo atto di proprietà o contratto di locazione che attesti la disponibilità giuridica dei locali costituente la sede la quale deve avere i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- 4) certificato di agibilità, certificato di destinazione d'uso dei locali rilasciato dal Comune o estratto catastale con la categoria;
- 5) documentazione relativa alla adeguata capacità finanziaria (art. 6);
- 6) documentazione relativa al personale (art. 11);
- 7) elenco attrezzature della Scuola nautica;
- 8) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente: polizze assicurative, libretti d'immatricolazione, contratti di trasferimento della proprietà, contratti di leasing, certificazione del pagamento degli oneri fiscali, licenza di navigazione;
- 9) copia conforme dell'atto costitutivo registrato (per s.n.c., s.p.a. e s.a.s.) ed inoltre copia conforme dello statuto (per cooperative e s.r.l.) ed eventuali successive modificazioni.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme in materia di imposta di bollo; sono fatte salve le modalità di acquisizione di documentazione prevista e disciplinata dal D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

## **Articolo 6 - Capacità finanziaria**

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola nautica, debbono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria mediante:

- certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 50.000,00, libera da gravami ipotecari, da documentare con visura ipocatastale completa della indicazione della rendita catastale, ovvero titolo di proprietà registrato

o, in alternativa a quanto indicato sopra:

- attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di € 25.000,00 rilasciata da aziende o istituti di credito e/o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.500.000,00 secondo lo schema allegato al D.M. 317/95.

## **Articolo 7 - Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche**

1. I locali delle Scuole nautiche devono essere conformi alle disposizioni di cui alla L. 13/89 (*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*) e L.46/90 (*Norme sulla sicurezza degli impianti*), devono essere muniti di certificato di agibilità e devono comprendere:

- a) un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa e con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati conformi alle normative vigenti;
- d) l'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica;
- e) i locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico- sanitarie, alla destinazione d'uso richiesta ed alla sicurezza;
- f) i locali devono essere conformi, come predetto alle disposizioni di cui alla legge 13/89 e s.m.i., alla legge 46/90 e s.m.i. e muniti di certificato di agibilità. Nel caso di difformità lievi tra la situazione esistente e quella al momento del rilascio del certificato di agibilità e che non pregiudichino l'agibilità stessa dei locali, detto certificato deve essere integrato da una perizia giurata a firma di tecnico abilitato che attesti la permanenza delle condizioni di agibilità dei locali medesimi.

2. Il trasferimento della sede della scuola nautica è subordinato a specifica autorizzazione della provincia, previa verifica della idoneità dei nuovi locali, mediante sopralluogo effettuato dal personale in servizio di questa Provincia. Il trasferimento dei locali determina la revoca della precedente autorizzazione ed il rilascio di una nuova.

## **Articolo 8 - Arredamento didattico e materiale per le lezioni teoriche**

1. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento.

L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;

- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
- d) almeno due tavoli da carteggio.

2. La scuola deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

3. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

**A) STRUMENTI**

- bussola magnetica;
- sestante \*
- barometro aneroide, termometri, igrometro e orologio sul quale siano indicato i minuti di silenzio radio;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette, compasso nautico ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS, grafometro, bussola di rilevamento).

**B) SUSSIDI**

- facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza \*;
- carte sinottiche;
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste \*;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela, ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

*\* solo per scuole nautiche per preparazione candidati al conseguimento delle patenti nautiche di cui all'art. 3 comma 2, lettera B del presente Regolamento.*

**C) DOCUMENTAZIONE DIDATTICA**

- fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia;
- un volume dei portolani del Mediterraneo;
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
- Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;
- dotazione di sicurezza (salvagente anulare, giubbetto di salvataggio, razzi a paracadute a luce rossa, boette fumogene, fuochi a mano a luce rossa, estintori e ogni altra dotazione ritenuta utile per l'insegnamento).

4. I sussidi di cui alla precedente lettera B, possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi

interattivi o informatici.

## **Articolo 9 – Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica**

1. La Scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con il tipo di patente da conseguire:

- a) per l'abilitazione al comando ed alla condotta di **imbarcazioni** da diporto rispettivamente:
  - **entro le dodici miglia:** una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
  - **senza alcun limite dalla costa:** una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed iscritta nei registri navali.
- b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto o, in alternativa, una imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 mt.

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi.

3. Tutti i mezzi della scuola sono immatricolati a nome del titolare della scuola stessa, il quale può anche utilizzare lo strumento contrattuale del leasing.

4. Il Capo del Compartimento marittimo, nel rilasciare il parere di cui all'art.1, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche della scuola.

5. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate all'Amministrazione Provinciale che salvo il parere contrario del Capo del Compartimento marittimo rilascia il nulla osta.

6. In caso di navi o imbarcazioni, è necessario aver presentato previamente all'Ufficio d'iscrizione apposita domanda di annotazione anche per l'insegnamento professionale ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera b) del D.lgs n° 171 del 18/07/2005.

7. Le esercitazioni pratiche possono avvenire in ore diurne e/o notturne con condizioni meteo marine favorevoli in specchi d'acqua pubblici o privati ritenuti idonei e navigabili, ai sensi della normativa vigente. Le unità devono essere fornite di idonee dotazioni di sicurezza sufficienti per tutte le persone imbarcate. Devono, inoltre, essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. A tale scopo, le unità impiegate, devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "**SCUOLA NAUTICA**", in colore nero su fondo bianco, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile di dimensione minima pari a 1 m per 0,2 m.

8. Gli allievi devono inoltre avere a bordo copia della domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica che, completa del visto dell'autorità marittima o dell'ufficio di motorizzazione civile e accompagnata da documento di identità personale in corso di validità, costituisce l'autorizzazione di cui all'art. 31, comma 2 del D.M. 146/08. Detto documento ha validità di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi. Durante le esercitazioni pratiche i mezzi nautici possono essere condotti dagli allievi con accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo in quanto comandante dell'unità.

9. Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami e l'uso commerciale (insegnamento professionale della navigazione da diporto) dovrà essere annotato nei relativi registri di iscrizione, ai sensi art. 7 del D.lgs 171/2005.

10. Per inserire o dismettere unità nella flotta il titolare o legale rappresentante della Scuola nautica è obbligato a comunicare la variazione della disponibilità delle imbarcazioni e indicare le relative caratteristiche, allegando copia dei documenti di bordo e del contrassegno di assicurazione all'Amministrazione provinciale, che salvo parere contrario del Capo del Compartimento Marittimo, rilascia il nulla osta.

## **Articolo 10 - Disciplina dell'autorizzazione**

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei seguenti documenti predisposti secondo i modelli forniti dall'Amministrazione Provinciale:

a) registro di iscrizione contenente:

- numero progressivo, data di iscrizione e generalità degli allievi;
- categoria di patente che l'allievo intende conseguire;
- numero di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche effettuate dall'allievo;
- data degli esami di teoria e delle prove pratiche che con relativo esito.

b) registro delle esercitazioni teoriche e pratiche contenente:

- numero di iscrizione nel registro e generalità degli allievi;
- data e ora delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche;
- unità da diporto con cui sono effettuate le esercitazioni.

2. I registri di cui al comma 1, lettere a) e b) devono essere vidimati, prima dell'inizio delle registrazioni, dal competente ufficio provinciale e tenuti a disposizione dei funzionari preposti alla vigilanza ai sensi dell'art.14.

3. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

4. Il numero minimo e la durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche necessarie per la presentazione dei candidati al conseguimento della patente nautica sono stabiliti in funzione del tipo di patente da conseguire come di seguito indicato:

| Tipo di patente                                                                                                                        | Numero lezioni teoriche<br>(durata minima un'ora)                                          | Numero esercitazioni pratiche                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                            | Abilitazione per la<br>conduzione di<br>unità a motore          | 2<br>(durata minima 2 ore) |
| Patente nautica di cui all'art.<br>3, comma 2, lett. A del<br>presente regolamento<br>(navigazione entro dodici<br>miglia dalla costa) | 10/12                                                                                      | Abilitazione per la<br>conduzione di<br>unità a vela e a motore | 4<br>(durata minima 2 ore) |
|                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                 |                            |
| Patente nautica di cui all'art.<br>3, comma 2, lett. A del<br>presente regolamento                                                     | 20/24 riducibili a 10/12 nel<br>caso l'allievo sia già in<br>possesso della patente di cui | Abilitazione per la<br>conduzione di<br>unità a motore          | 2<br>(durata minima 1 ora) |

|                                                                                                 |       |                                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| (navigazione senza alcun limite dalla costa)                                                    | sopra | Abilitazione per la conduzione di unità a vela e a motore | 4<br>(durata minima 2 ore) |
| Patente nautica di cui all'art. 3, comma 2 lettera B del presente regolamento (navi da diporto) | 30    | 2<br>(durata minima 2 ore)                                |                            |

5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, la determinazione del numero e delle ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche è lasciata al giudizio degli insegnanti e istruttori, i quali attestano, su apposita scheda di ammissione all'esame e sottoscritta anche dal titolare della scuola nautica, che i candidati hanno regolarmente frequentato almeno il numero minimo di ore previste in relazione al tipo di patente richiesta e hanno raggiunto un buon grado di preparazione teorica e di abilità pratica per il comando e la condotta del mezzo nautico.

### **Articolo 11 - Organico scuole nautiche – Insegnanti e Istruttori**

1. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti provvisti dei requisiti prescritti dall'art.42, del Decreto 146 del 29/07/2008, ovvero:
  - a) ufficiale di navigazione o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
  - b) i docenti di navigazione degli istituti nautici o professionali;
  - c) gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre 10 anni,
  - d) coloro che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.
2. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
3. La scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico.
4. L'Istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.
5. Per le funzioni di insegnante e/o istruttore la scuola nautica può impiegare, a tempo pieno o parziale, personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo o, comunque, con contratto di lavoro previsto dalla normativa vigente.
6. L'insegnante/istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso una scuola nautica e abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con un soggetto diverso, deve preliminarmente acquisire il nulla osta dal datore di lavoro principale.
7. Possono svolgere l'attività di insegnante e istruttore i titolari, i soci o gli amministratori purché in possesso dei requisiti previsti dall'art.11, commi 1 e 2.
8. Per impiegare il personale didattico il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica deve richiedere alla Provincia preventiva autorizzazione presentando apposita istanza in carta legale corredata di documento di riconoscimento dell'insegnante/istruttore e di documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali.
9. Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica deve comunicare entro 7 giorni

alla Provincia la cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico.

**10.** Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'Amministrazione Provinciale può consentire che il titolare della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di un'altra scuola nautica autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento.

## **Articolo 12 - Consorzi per l'istruzione nautica**

**1.** E' data facoltà a due o più scuole nautiche autorizzate, di consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2062 e seguenti del codice civile.

**2.** Al fine di ottenere l'autorizzazione, i consorzi, comunicano alla Provincia:

- a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;
- b) il responsabile del consorzio;
- c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori;
- d) l'ubicazione della sede del consorzio.

Il consorzio deve essere dotato:

- a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate alle scuole nautiche aderenti;
- b) attrezzature didattiche di cui agli artt. 9 e 10.

**3.** Il responsabile del consorzio deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i titolari delle scuole nautiche ad eccezione della capacità finanziaria.

**4.** Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.

**5.** Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche facenti parti del consorzio, che vengono annotati su apposito registro.

Il registro di iscrizione, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato a norma di legge dalla Provincia e tenuto a disposizione degli ispettori preposti alla vigilanza. I Consorzi hanno l'obbligo di curare la tenuta dei documenti rilasciati dall'autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro d'iscrizione degli allievi, anche informatico, nonché di tutti gli altri documenti necessari allo svolgimento dell'attività, di seguito elencati:

- numero di iscrizione degli allievi in ordine progressivo, data di trasferimento al Consorzio e data di rinvio alla scuola nautica di provenienza, indicazione della scuola nautica di provenienza;
- numero e data di iscrizione dell'allievo risultanti dal registro della scuola nautica di provenienza;
- luogo e data di nascita, residenza e indirizzo, categoria di patente richiesta e se trattasi di corso teorico e/o pratico;
- numero e data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida nonché la data di scadenza;
- indicazione delle date nonché degli esiti delle prove di teoria e guida. Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere : <I > = IDONEO oppure con < R > = RESPINTO in caso contrario;
- apportare nell'ultima colonna eventuali annotazioni.

Sui registri non sono ammesse cancellature né raschiature, eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal responsabile del Consorzio.

### **Articolo 13 – Responsabilità professionale**

1. Il titolare della Scuola nautica, o il socio amministratore o il legale rappresentante, devono avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della Scuola nautica, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti della Provincia.

### **Articolo 14 - Vigilanza e sanzioni**

1. Le Scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli, sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di istruire al comando, alla condotta responsabile e rispettosa dell'ambiente di unità da diporto, sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, ai mezzi nautici, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, ecc.

Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza il titolare della scuola ha l'obbligo di esporre in modo visibile: l'atto autorizzativo in suo possesso, l'indicazione scritta che ai sensi della vigente normativa la scuola nautica è posta sotto la vigilanza della Provincia e che i reclami in ordine alle eventuali irregolarità devono essere indirizzati al predetto Ente.

2. La vigilanza viene svolta tramite il personale della Provincia all'uopo autorizzato e verte su:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
- b) l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta dei registri;
- d) la regolarità sull'impiego di insegnanti ed istruttori nonché il possesso dei requisiti ed assunti secondo le norme vigenti sull'impiego;
- e) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di Scuola nautica è stato autorizzato.

3. Per l'espletamento della vigilanza a terra e in mare, ove sia consentito, e previo accordo, la Provincia chiederà la collaborazione degli uffici e del personale del Compartimento Marittimo competente per territorio o degli uffici della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio di vigilanza sarà redatto verbale in duplice copia originale, ove il personale ispettivo provvederà a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo, che saranno immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile della scuola nautica o del consorzio, mediante consegna di copia del verbale sottoscritto per ricevuta o mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Scuola nautica, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività, o di inosservanza delle tariffe approvate dalla Provincia di Arezzo viene diffidata, con atto del Dirigente del Servizio Trasporti, ad eliminare le irregolarità riscontrate o la condotta mantenuta, entro un termine congruo.

L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla Legge 689/81 e dal D.Lgs. 267/2000, art.7 bis.

5. Sanzioni amministrative pecuniarie.

- a) Chiunque svolga attività di insegnamento o istruzione nelle scuole nautiche senza

essere abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00.

- b) Chiunque svolge, a fini di lucro, attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio provinciale.
- c) Ogni altra violazione alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionata in base alla normativa vigente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

#### **6. Sanzioni accessorie**

Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui punto precedente, qualora siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività della scuola nautica il Dirigente competente diffida il titolare o il legale rappresentante con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.

**6.1.** L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi quando:

- a) l'attività della scuola nautica o del centro d'istruzione non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia o dal Capo del Compartimento Marittimo, nonostante il provvedimento di diffida;
- c) la scuola nautica utilizzi per le lezioni personale non abilitato e autorizzato;
- d) il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;
- e) siano state emanate più di due diffide nel triennio;
- f) il titolare abbia trasferito la sede della scuola nautica senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
- g) nella scuola nautica si svolgano attività diverse da quelle autorizzate.

**6.2.** L'autorizzazione è revocata qualora:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno la disponibilità dei locali e/o delle unità adibite alla esercitazione e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della Scuola nautica;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- d) la scuola nautica non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'attività di cui al punto 6.1;
- e) per espressa rinuncia.

Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione viene ritirata altresì per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa.

**7.** L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive.

### **Articolo 15 - Verifica , aggiornamento del Regolamento**

**1.** Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento in presenza di problematiche specifiche e/o in conseguenza di emanazione di nuove norme in materia incompatibili o di difficile coordinamento.

### **Articolo 16 - Entrata in vigore**

**1.** Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

**Riferimenti normativi:**

- 1) D.P.R 9/10/1997 n. 437 e allegati;
- 2) D.Lgs. 18/07/2005 n. 171;
- 3) D.P.R. 22/04/1994 n. 425;
- 4) D.Lgs. 30/04/1992 n.285 art. 123;
- 5) Legge 689/81;
- 6) D.Lgs 267/2000, art.7 bis;
- 7) D. 29 146/2008;